

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 3092/90 della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 3093/90 della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 3094/90 della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	5
Regolamento (CEE) n. 3095/90 della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	7
Regolamento (CEE) n. 3096/90 della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate	9
Regolamento (CEE) n. 3097/90 della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate	11
Regolamento (CEE) n. 3098/90 della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di novembre 1990 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali	13
Regolamento (CEE) n. 3099/90 della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	15
Regolamento (CEE) n. 3100/90 della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	17
Regolamento (CEE) n. 3101/90 della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	21

Prezzo : 12 ecu

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

★ Regolamento (CEE) n. 3102/90 della Commissione, del 26 ottobre 1990, recante deroga al regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci, in ordine al periodo di validità dei titoli	24
★ Regolamento (CEE) n. 3103/90 della Commissione, del 26 ottobre 1990, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 2935/90 del Consiglio nel settore delle carni bovine ...	25
Regolamento (CEE) n. 3104/90 della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova	30
Regolamento (CEE) n. 3105/90 della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame	32
Regolamento (CEE) n. 3106/90 della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la trentatreesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89	37
Regolamento (CEE) n. 3107/90 della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate	39
Regolamento (CEE) n. 3108/90 della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate	41
Regolamento (CEE) n. 3109/90 della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	43
Regolamento (CEE) n. 3110/90 della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali	48
Regolamento (CEE) n. 3111/90 della Commissione, del 26 ottobre 1990, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Polonia	50
★ Regolamento (CEE) n. 3112/90 della Commissione, del 26 ottobre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 2768/90 recante misure provvisorie applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dopo l'unificazione della Germania	51
Regolamento (CEE) n. 3113/90 della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	52
Regolamento (CEE) n. 3114/90 della Commissione, del 26 ottobre 1990, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	54
Regolamento (CEE) n. 3115/90 della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	56

Consiglio

90/532/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 1° al 31 luglio 1990** 60
- Accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 1° al 31 luglio 1990** 61

90/533/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1990, che modifica l'allegato della direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive** 63

90/534/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 ottobre 1990, che modifica la decisione 86/138/CEE concernente un progetto dimostrativo in previsione dell'istituzione di un sistema comunitario di informazione sugli incidenti connessi con prodotti di consumo e che definisce la dotazione finanziaria per l'ultimo biennio operativo di detto sistema** 64

Rettifiche

- ★ **Rettifica della direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 224 del 18.8.1990)** 66
- ★ **Rettifica della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 224 del 18.8.1990)** 66

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3092/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 1990**

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1801/90 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 ottobre 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1801/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	26,98	141,30 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
0712 90 19	26,98	141,30 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 10	21,43	192,65 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	21,43	192,65 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	27,45	164,09
1001 90 99	27,45	164,09
1002 00 00	53,04	159,05 ⁽²⁾
1003 00 10	44,41	149,48
1003 00 90	44,41	149,48
1004 00 10	36,05	137,93
1004 00 90	36,05	137,93
1005 10 90	26,98	141,30 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1005 90 00	26,98	141,30 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1007 00 90	44,41	143,73 ⁽²⁾
1008 10 00	44,41	56,37
1008 20 00	44,41	122,24 ⁽²⁾
1008 30 00	44,41	55,98 ⁽²⁾
1008 90 10	(²⁾)	(²⁾)
1008 90 90	44,41	55,98
1101 00 00	51,94	243,77
1103 10 00	86,90	236,18
1103 11 10	46,41	312,72
1103 11 90	55,55	262,72

(¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(³) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(⁴) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(⁵) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(⁶) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(⁷) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3093/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 1990****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1802/90 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattato precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 ottobre 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	1,61	1,61	1,61
1004 00 90	0	1,61	1,61	1,61
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3094/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 1990****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1546/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2512/90 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3025/90 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 288 del 20. 10. 1990, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

Codice NC	Portogallo	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86	(ECU/t)	
			ACP o PTOM ⁽¹⁾ (2) (3)	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) (3)
1006 10 21	—	—	154,11	315,42
1006 10 23	—	244,41	159,34	325,88
1006 10 25	—	244,41	159,34	325,88
1006 10 27	—	244,41	159,34	325,88
1006 10 92	—	—	154,11	315,42
1006 10 94	—	244,41	159,34	325,88
1006 10 96	—	244,41	159,34	325,88
1006 10 98	—	244,41	159,34	325,88
1006 20 11	—	—	193,54	394,28
1006 20 13	—	305,51	200,07	407,35
1006 20 15	—	305,51	200,07	407,35
1006 20 17	—	305,51	200,07	407,35
1006 20 92	—	—	193,54	394,28
1006 20 94	—	305,51	200,07	407,35
1006 20 96	—	305,51	200,07	407,35
1006 20 98	—	305,51	200,07	407,35
1006 30 21	13,05	—	240,12	504,10
1006 30 23	12,97	446,30	285,65	595,07
1006 30 25	12,97	446,30	285,65	595,07
1006 30 27	12,97	446,30	285,65	595,07
1006 30 42	13,05	—	240,12	504,10
1006 30 44	12,97	446,30	285,65	595,07
1006 30 46	12,97	446,30	285,65	595,07
1006 30 48	12,97	446,30	285,65	595,07
1006 30 61	13,90	—	256,08	536,87
1006 30 63	13,90	478,44	306,61	637,92
1006 30 65	13,90	478,44	306,61	637,92
1006 30 67	13,90	478,44	306,61	637,92
1006 30 92	13,90	—	256,08	536,87
1006 30 94	13,90	478,44	306,61	637,92
1006 30 96	13,90	478,44	306,61	637,92
1006 30 98	13,90	478,44	306,61	637,92
1006 40 00	0,00	—	93,46	192,93

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3095/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 1990****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rottture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rottture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2513/90 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3026/90 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere

modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rottture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rottture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 288 del 20. 10. 1990, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Codice NC	(ECU/t)			
	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3096/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 1990****che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2460/90 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2743/90⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2460/90 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 231 del 25. 8. 1990, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Codice NC	Iugoslavia (*)	Austria/Svezia/ Svizzera	Altri paesi terzi
— Peso vivo —			
0102 90 10	—	23,707	(¹) 124,192
0102 90 31	54,470	(¹) 23,707	(¹) 124,192
0102 90 33	—	23,707	(¹) 124,192
0102 90 35	54,470	23,707	(¹) 124,192
0102 90 37	54,470	23,707	(¹) 124,192
— Peso netto —			
0201 10 10	—	45,044	(¹) 235,964
0201 10 90	103,493	45,044	(¹) 235,964
0201 20 21	—	45,044	(¹) 235,964
0201 20 29	103,493	45,044	(¹) 235,964
0201 20 31	—	36,035	(¹) 188,771
0201 20 39	82,795	36,035	(¹) 188,771
0201 20 51	124,192	54,053	(¹) 283,157
0201 20 59	124,192	54,053	(¹) 283,157
0201 20 90	—	67,567	(¹) 353,946
0201 30 00	—	77,286	(¹) 404,864
0206 10 95	—	77,286	(¹) 404,864
0210 20 10	—	67,567	353,946
0210 20 90	—	77,286	404,864
0210 90 41	—	77,286	404,864
0210 90 90	—	77,286	404,864
1602 50 10	—	77,286	404,864
1602 90 61	—	77,286	404,864

(¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(²) Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1368/88 della Commissione (GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 26).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3097/90 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 1990
che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2461/90 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2744/90⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2461/90 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 231 del 25. 8. 1990, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 24.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate ⁽¹⁾

<i>(ECU / 100 kg)</i>	
Codice NC	Importo
	— Peso netto —
0202 10 00	(¹) 197,163
0202 20 10	(¹) 197,163
0202 20 30	(¹) 157,730
0202 20 50	(¹) 246,454
0202 20 90	(¹) 295,745
0202 30 10	(¹) 246,454
0202 30 50	(¹) 246,454
0202 30 90	(¹) 339,120
0206 29 91	(¹) 339,120

(¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3098/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 1990****che fissa le restituzioni applicabili per il mese di novembre 1990 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾, prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio ⁽⁶⁾ ed il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 ⁽⁸⁾, hanno definito, rispettivamente agli articoli 3 e 6, i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione per i cereali e per i prodotti trasformati a base di cereali; che per quanto riguarda le farine di frumento, i criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio ⁽⁹⁾;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare, le restituzioni applicabili nel mese di novembre 1990 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di novembre 1990 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

(ECU/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 90 000	156,00
1001 90 99 000	108,00
1002 00 00 000	92,00
1003 00 90 000	97,00
1004 00 90 000	—
1005 90 00 000	97,00
1006 20 92 000	215,94
1006 20 94 000	215,94
1006 30 42 000	—
1006 30 44 000	—
1006 30 92 000	269,05
1006 30 94 100	269,05
1006 30 94 900	269,05
1006 30 96 100	269,05
1006 30 96 900	269,05
1006 40 00 000	—
1007 00 90 000	97,00
1101 00 00 110	132,00
1101 00 00 120	132,00
1101 00 00 130	132,00
1102 20 10 100	169,02
1102 20 10 300	144,88
1102 30 00 000	—
1102 90 10 100	149,79
1103 11 10 500	226,00
1103 11 90 100	148,00
1103 13 19 100	217,31
1103 14 00 000	—
1104 12 90 100	200,50
1104 21 50 100	199,72

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3099/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1990

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 ⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione ⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre tener conto anche del quantitativo di cereali necessario per la fabbricazione del malto, nonché dell'aspetto economico delle esporta-

zioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁸⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

(ECU/t)

Codice prodotto	6° term. 5	7° term. 6	8° term. 7	9° term. 8	10° term. 9	11° term. 10
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3100/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 1990****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener

conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato. Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 000	—	—
1006 20 13 000	01	202,44
1006 20 15 000	01	202,44
1006 20 17 000	—	—
1006 20 92 000	—	—
1006 20 94 000	01	202,44
1006 20 96 000	01	202,44
1006 20 98 000	—	—
1006 30 21 000	—	—
1006 30 23 000	01	202,44
1006 30 25 000	01	202,44
1006 30 27 000	—	—
1006 30 42 000	—	—
1006 30 44 000	01	202,44
1006 30 46 000	01	202,44
1006 30 48 000	—	—
1006 30 61 000	—	—
1006 30 63 100	01	253,05
	03	259,05
	05	259,05
	06	264,05
	07	264,05
	08	259,05
	09	259,05
	10	264,05
	11	264,05
	12	264,05
	13	253,05
	14	264,05
1006 30 63 900	01	253,05
	13	253,05
1006 30 65 100	01	253,05
	03	259,05
	05	259,05
	06	264,05
	07	264,05
	08	259,05
	09	259,05
	10	264,05
	11	264,05
	12	264,05
	13	253,05
	14	264,05
1006 30 65 900	01	253,05
	13	253,05
1006 30 67 100	—	—
1006 30 67 900	—	—
1006 30 92 000	—	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1006 30 94 100	01	253,05
	03	259,05
	05	259,05
	06	264,05
	07	264,05
	08	259,05
	09	259,05
	10	264,05
	11	264,05
	12	264,05
	13	253,05
	14	264,05
1006 30 94 900	01	253,05
	13	253,05
	15	—
1006 30 96 100	01	253,05
	03	259,05
	05	259,05
	06	264,05
	07	264,05
	08	259,05
	09	259,05
	10	264,05
	11	264,05
	12	264,05
	13	253,05
	14	264,05
1006 30 96 900	01	253,05
	13	253,05
	15	—
1006 30 98 100	—	—
1006 30 98 900	—	—
1006 40 00 000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 03 la zona I,
- 04 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia, ed i paesi della zona I,
- 05 la zona II b),
- 06 la zona IV a),
- 07 la zona IV b),
- 08 la zona VI,
- 09 le isole Canarie, Ceuta e Melilla,
- 10 la zona V a),
- 11 la zona VII c),
- 12 il Canada,
- 13 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1),
- 14 la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guyana e il Madagascar,
- 15 la zona I, la zona II, la zona III, la zona IV, la zona V, la zona VI e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guyana e il Madagascar.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 del 11. 10. 1989, pag. 10).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3101/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1990

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t; tonnellata; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello

stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio⁽⁵⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2
1006 20 11 000	—	—	—	—	—
1006 20 13 000	01	0	0	0	0
1006 20 15 000	01	0	0	0	0
1006 20 17 000	—	—	—	—	—
1006 20 92 000	—	—	—	—	—
1006 20 94 000	01	0	0	0	0
1006 20 96 000	01	0	0	0	0
1006 20 98 000	—	—	—	—	—
1006 30 21 000	—	—	—	—	—
1006 30 23 000	01	0	0	0	0
1006 30 25 000	01	0	0	0	0
1006 30 27 000	—	—	—	—	—
1006 30 42 000	—	—	—	—	—
1006 30 44 000	01	0	0	0	0
1006 30 46 000	01	0	0	0	0
1006 30 48 000	—	—	—	—	—
1006 30 61 000	—	—	—	—	—
1006 30 63 100	01	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	05	0	0	0	0
	06	0	0	0	0
	07	0	0	0	0
	08	0	0	0	0
	09	0	0	0	0
	10	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
	12	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
	14	0	0	0	0
1006 30 63 900	01	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
1006 30 65 100	01	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	05	0	0	0	0
	06	0	0	0	0
	07	0	0	0	0
	08	0	0	0	0
	09	0	0	0	0
	10	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
	12	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
	14	0	0	0	0

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2
1006 30 65 900	01	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
1006 30 67 100		—	—	—	—
1006 30 67 900		—	—	—	—
1006 30 92 000		—	—	—	—
1006 30 94 100	01	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	05	0	0	0	0
	06	0	0	0	0
	07	0	0	0	0
	08	0	0	0	0
	09	0	0	0	0
	10	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
	12	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
	14	0	0	0	0
1006 30 94 900	01	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
	15	0	0	0	0
1006 30 96 100	01	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	05	0	0	0	0
	06	0	0	0	0
	07	0	0	0	0
	08	0	0	0	0
	09	0	0	0	0
	10	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
	12	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
	14	0	0	0	0
1006 30 96 900	01	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
	15	0	0	0	0
1006 30 98 100	—	—	—	—	—
1006 30 98 900	—	—	—	—	—
1006 40 00 000	—	—	—	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,

02 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,

03 la zona I,

04 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia, ed i paesi della zona I,

05 la zona II b),

06 la zona IV a),

07 la zona IV b),

08 la zona VI,

09 le isole Canarie, Ceuta e Melilla,

10 la zona V a),

11 la zona VII c),

12 il Canada,

13 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1),

14 la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guyana e il Madagascar,

15 la zona I, la zona II, la zona III, la zona IV, la zona V, la zona VI e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guyana e il Madagascar.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 del 11. 10. 1989, pag. 10).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3102/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 1990****recante deroga al regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci, in ordine al periodo di validità dei titoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1637/90 ⁽⁴⁾, il periodo di validità dei titoli MCS è di 21 giorni a decorrere dal giorno del rilascio; che, in seguito a circostanze eccezionali che hanno creato perturbazioni negli scambi tra la Spagna e gli altri Stati membri, si ravvisa l'opportunità di prorogare di 30 giorni il periodo di validità dei suddetti titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 606/86, la validità dei titoli MCS rilasciati dal 24 settembre 1990 al 31 ottobre 1990 è prorogata di trenta giorni.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 19. 6. 1990, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3103/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1990

che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 2935/90 del Consiglio nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2935/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo all'apertura per il 1990 ed a titolo autonomo, di un contingente eccezionale di importazioni di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 nonché dei prodotti dei codici NC 0206 10 95 e NC 0206 29 91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2395/90 è stato aperto un contingente tariffario di carni bovine d'alta qualità; che occorre stabilire le modalità di applicazione di tale regime;

considerando che i paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego;

considerando che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente tariffario eccezionale di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2935/90 è ripartito come segue:

- a) 1 000 t di carni refrigerate, di cui ai codici NC 0201 30 e 0206 10 95 conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non

più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef", questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »;

- b) 1 000 t di carni disossate, di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »;

- c) 1 000 t, in peso del prodotto, di carni disossate di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carni bovine, ottenuti da manzi (novilhos) o da giovenche (novilhas) di età compresa tra 20 e 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei piccozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di qualità di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine: carni provenienti da carcasse classificate in classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno stato d'ingrasso 2 o 3; detti tagli, recanti il bollo o un'etichetta "s.c." (special cuts), che attestino che sono di alta qualità, sono imballati in scatole recante la dicitura: "carne di alta qualità" »;

Articolo 2

1. La sospensione totale del prelievo all'importazione per le carni di cui all'articolo 1 è concessa soltanto a condizione che, all'atto dell'immissione in libera pratica, venga presentato un certificato di autenticità.

2. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Questo formulario deve avere un formato di circa 210 mm x 297 mm. Deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m² e di colore bianco.

3. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 12. 10. 1990, pag. 4.

A tergo del formulario deve essere riportata la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, applicabile alle carni originarie del paese esportatore.

4. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina, oppure a mano in stampatello.

5. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 4. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

Articolo 3

1. Il certificato di autenticità è valido tre mesi a decorrere dalla data di rilascio.

L'originale del certificato di autenticità, corredato di una copia, deve essere presentato alle autorità doganali all'atto dell'immissione in libera pratica del prodotto cui si riferisce.

Tuttavia il certificato non può essere presentato dopo il 31 dicembre dell'anno in cui è stato rilasciato.

2. La copia del certificato di autenticità di cui al paragrafo 1 è inviata dalle autorità doganali dello Stato membro in cui il prodotto è messo in libera pratica alle autorità designate da questo Stato membro per effettuare la comunicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 4

1. Per essere valido, il certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente al modello di cui all'allegato I e alle precisazioni di cui all'allegato II, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

2. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione,

recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Il timbro può essere sostituito, sull'originale, e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

Articolo 5

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono:

- a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori;
- b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;
- c) impegnarsi a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualunque informazione utile per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. Qualora non sussista più il presupposto enunciato al paragrafo 1, lettera a), o un organismo emittente non assolve uno degli obblighi assunti, l'elenco dell'allegato II viene riveduto.

Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo la fine di ogni decade, i quantitativi immessi in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, ripartiti per paese d'origine e per sottovoce tariffaria.

2. Ai fini del presente regolamento per «decade» s'intende il periodo compreso:

- tra il primo e il decimo giorno di ogni mese,
- tra l'undicesimo e il ventesimo giorno di ogni mese,
- tra il ventunesimo e l'ultimo giorno di ogni mese.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

1 Esportatore	2 Certificato n.	ORIGINALE	
4 Destinatario	3 Organismo emittente		
6 Mezzo di trasporto	5 CERTIFICATO DI AUTENTICITA CARNI BOVINE CONTINGENTE TARIFFARIO AUTONOMO ECCEZIONALE — 1990 Regolamento (CEE) n. 3103/90		
7 Marchi, numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci		8 Peso lordo (kg)	9 Peso netto (kg)
10 Peso netto (in lettere)			
11 ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato corrispondono alle specificazioni fornite a tergo Luogo : Data : Firma e timbro (o emblema stampato)			

DEFINIZIONE

**Carni di alta qualità originarie di
(definizione applicabile)**

*ALLEGATO II***ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI A RILASCIARE
CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ****— JUNTA NACIONAL DE CARNES**

per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a).

— INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)

per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, lettera b).

— SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO PRODUTO ANIMAL (SIPA)

per le carni originarie del Brasile, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, lettera c).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3104/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 1990****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto capoverso, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2774/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975⁽³⁾, ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁵⁾;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un

determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 633/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che, a motivo dell'adesione del Portogallo, stabilisce norme specifiche relative alle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova e modifica il regolamento (CEE) n. 188/86⁽⁶⁾, ha enunciato il principio secondo cui i prodotti del settore delle uova ed originari del Portogallo non devono beneficiare della concessione di una restituzione comunitaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

1. L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

2. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le esportazioni verso il Portogallo effettuate a decorrere dal 1° marzo 1986.

3. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le esportazioni di prodotti originari del Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 68.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
		ECU/100 unità
0407 00 11 000	02	5,20
0407 00 19 000	06	3,00
	05	3,80
		ECU/100 kg
0407 00 30 000	04	18,00
	03	26,00
0408 11 10 000	01	96,00
0408 19 11 000	01	47,00
0408 19 19 000	01	51,00
0408 91 10 000	01	90,00
0408 99 10 000	01	15,00

(*) Per le destinazioni seguenti:

01 tutte le

02 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,

03 Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Repubblica dello Yemen, Hong Kong,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione delle destinazioni di cui al punto 03,

05 Arabia Saudita, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Repubblica dello Yemen,

06 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 05.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3105/90 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 1990

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975⁽³⁾, ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che l'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁵⁾;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 634/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che a motivo dell'adesione del Portogallo, stabilisce norme specifiche relative alle restituzioni all'esportazione nel settore dell'esportazione del pollame e modifica il regolamento (CEE) n. 189/86⁽⁶⁾, ha enunciato il principio secondo cui i prodotti del settore del pollame ed originari del Portogallo non devono beneficiare della concessione di una restituzione comunitaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.
2. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le esportazioni verso il Portogallo effettuate a decorrere dal 1° marzo 1986.
3. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le esportazioni di prodotti originari del Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni
		ECU/100 unità
0105 11 00 000	10	4,20
	09	5,00
0105 19 10 000	01	8,40
0105 19 90 000	01	4,20
		ECU/100 kg
0105 91 00 000	01	17,00
0207 10 11 000	01	15,00
0207 10 15 000	04	34,00
	05	29,00
	06	25,00
0207 10 19 100	04	38,00
	05	33,00
	06	25,00
0207 10 19 900	01	25,00
0207 10 31 000	01	28,00
0207 10 39 000	01	28,00
0207 10 51 000	07	30,00
	08	35,00
0207 10 55 000	07	30,00
	08	40,00
0207 10 59 000	07	30,00
	08	40,00
0207 21 10 000	04	34,00
	05	29,00
	06	25,00
0207 21 90 100	04	38,00
	05	33,00
	06	25,00
0207 21 90 900	01	25,00
0207 22 10 000	01	28,00
0207 22 90 000	01	28,00
0207 23 11 000	07	30,00
	08	40,00
0207 23 19 000	07	30,00
	08	40,00
0207 39 11 110	01	8,00
0207 39 11 190	—	—
0207 39 11 910	—	—
0207 39 11 990	01	50,00
0207 39 13 000	02	30,00
	03	28,00
0207 39 15 000	01	10,00
0207 39 21 000	01	37,00
0207 39 23 000	02	39,00
	03	36,00
0207 39 25 100	02	30,00
	03	28,00
0207 39 25 200	02	30,00
	03	28,00
0207 39 25 300	02	30,00
	03	28,00
0207 39 25 400	01	5,00
0207 39 25 900	—	—
0207 39 31 110	01	8,00
0207 39 31 190	—	—
0207 39 31 910	—	—
0207 39 31 990	01	50,00
0207 39 33 000	01	28,00

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni
		ECU/100 kg
0207 39 35 000	01	13,00
0207 39 41 000	01	37,00
0207 39 43 000	01	18,00
0207 39 45 000	01	36,00
0207 39 47 100	01	13,00
0207 39 47 900	—	—
0207 39 55 110	01	8,00
0207 39 55 190	—	—
0207 39 55 910	—	—
0207 39 55 990	01	54,00
0207 39 57 000	01	44,00
0207 39 65 000	01	15,00
0207 39 73 000	01	44,00
0207 39 77 000	01	43,00
0207 41 10 110	01	8,00
0207 41 10 190	—	—
0207 41 10 910	—	—
0207 41 10 990	01	50,00
0207 41 11 000	02	30,00
	03	28,00
0207 41 21 000	01	10,00
0207 41 41 000	01	37,00
0207 41 51 000	02	39,00
	03	36,00
0207 41 71 100	02	30,00
	03	28,00
0207 41 71 200	02	30,00
	03	28,00
0207 41 71 300	02	30,00
	03	28,00
0207 41 71 400	01	5,00
0207 41 71 900	—	—
0207 42 10 110	01	8,00
0207 42 10 190	—	—
0207 42 10 910	—	—
0207 42 10 990	01	50,00
0207 42 11 000	01	28,00
0207 42 21 000	01	13,00
0207 42 41 000	01	37,00
0207 42 51 000	01	18,00
0207 42 59 000	01	36,00
0207 42 71 100	01	13,00
0207 42 71 900	—	—
0207 43 15 110	01	8,00
0207 43 15 190	—	—
0207 43 15 910	—	—
0207 43 15 990	01	54,00
0207 43 21 000	01	44,00
0207 43 31 000	01	15,00
0207 43 53 000	01	44,00
0207 43 63 000	01	43,00
1602 39 11 100	01	19,00
1602 39 11 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,
- 02 Egitto, Isole Canarie, Ceuta e Melilla, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman e gli Emirati Arabi Uniti,
- 03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e di quelle di cui al punto 02,
- 04 Egitto, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, gli Emirati Arabi Uniti, Giordania e Singapore,
- 05 Isole Canarie, Ceuta e Melilla,
- 06 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui ai punti 04 e 05,
- 07 l'Ungheria, la Polonia, la Romania e la Jugoslavia,
- 08 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 07,
- 09 Arabia Saudita, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Repubblica dello Yemen,
- 10 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 09.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3106/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1990

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la trentatreesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2271/90⁽⁴⁾, è stata indetta una gara dal regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3027/90⁽⁶⁾;

considerando che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, per ogni gara parziale, in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3; che, secondo l'articolo 12 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la trentatreesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazioni, è opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento;

considerando che i quantitativi offerti superano attualmente i quantitativi che possono essere acquistati; che è pertanto opportuno applicare ai quantitativi da acquistare un coefficiente di riduzione o eventualmente vari coefficienti di riduzione, in funzione delle differenze tra i

prezzi e i quantitativi offerti, conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

considerando inoltre che, essendo soddisfatte per taluni Stati membri o regioni di Stati membri e per taluni gruppi di qualità le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, primo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68, si devono accettare tutte le offerte pertinenti uguali o inferiori all'80 % del prezzo d'intervento;

considerando che l'entità dei quantitativi aggiudicati giustifica il ricorso alla facoltà prevista all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 859/89, il prorogare di una settimana il termine di consegna dei prodotti all'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentatreesima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 271 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 19 476 t; le quantità offerte sono ridotte dell'80 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

b) per la categoria C:

- i) negli Stati membri e regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68:
 - il prezzo massimo di acquisto è fissato a 271 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
 - la quantità massima accettata è fissata a 99 t; le quantità offerte sono ridotte dell'80 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 2. 8. 1990, pag. 45.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 288 del 20. 11. 1990, pag. 9.

ii) negli Stati membri o regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, primo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68:

— il prezzo massimo di acquisto è fissato a 274,4 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;

— la quantità massima accettata è fissata a 47 227 t.

Articolo 2

In deroga al disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, prima frase del regolamento (CEE) n. 859/89, il termine di consegna dei prodotti all'intervento è prorogato di una settimana.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3107/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 1990****che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2459/90 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2740/90 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2459/90 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 231 del 25. 8. 1990, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 45 dal 5 al 11 novembre 1990	Settimana n. 46 dal 12 al 18 novembre 1990	Settimana n. 47 dal 19 al 25 novembre 1990	Settimana n. 48 dal 26 novembre al 2 dicembre 1990
0104 10 90 ⁽¹⁾	66,209	68,860	71,511	74,166
0104 20 90 ⁽¹⁾	66,209	68,860	71,511	74,166
0204 10 00 ⁽²⁾	140,870	146,510	152,150	157,800
0204 21 00 ⁽²⁾	140,870	146,510	152,150	157,800
0204 22 10 ⁽²⁾	98,609	102,557	106,505	110,460
0204 22 30 ⁽²⁾	154,957	161,161	167,365	173,580
0204 22 50 ⁽²⁾	183,131	190,463	197,795	205,140
0204 22 90 ⁽²⁾	183,131	190,463	197,795	205,140
0204 23 00 ⁽²⁾	256,383	266,648	276,913	287,196
0204 50 11 ⁽²⁾	140,870	146,510	152,150	157,800
0204 50 13 ⁽²⁾	98,609	102,557	106,505	110,460
0204 50 15 ⁽²⁾	154,957	161,161	167,365	173,580
0204 50 19 ⁽²⁾	183,131	190,463	197,795	205,140
0204 50 31 ⁽²⁾	183,131	190,463	197,795	205,140
0204 50 39 ⁽²⁾	256,383	266,648	276,913	287,196
0210 90 11 ⁽³⁾	183,131	190,463	197,795	205,140
0210 90 19 ⁽³⁾	256,383	266,648	276,913	287,196

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 1373/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82, (CEE) n. 1249/90 e (CEE) n. 1580/90 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 753/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82, (CEE) n. 3652/89, (CEE) n. 3989/89, (CEE) n. 479/90 e (CEE) n. 952/90 della Commissione.

⁽³⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 715/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3108/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 1990****che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2458/90 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2741/90 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2458/90 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 231 del 25. 8. 1990, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate (*)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 45 dal 5 al 11 novembre 1990	Settimana n. 46 dal 12 al 18 novembre 1990	Settimana n. 47 dal 19 al 25 novembre 1990	Settimana n. 48 dal 26 novembre al 2 dicembre 1990
0204 30 00	138,153	142,383	146,613	150,850
0204 41 00	138,153	142,383	146,613	150,850
0204 42 10	96,707	99,668	102,629	105,595
0204 42 30	151,968	156,621	161,274	165,935
0204 42 50	179,599	185,098	190,597	196,105
0204 42 90	179,599	185,098	190,597	196,105
0204 43 00	251,438	259,137	266,836	274,547
0204 50 51	138,153	142,383	146,613	150,850
0204 50 53	96,707	99,668	102,629	105,595
0204 50 55	151,968	156,621	161,274	165,935
0204 50 59	179,599	185,098	190,597	196,105
0204 50 71	179,599	185,098	190,597	196,105
0204 50 79	251,438	259,137	266,836	274,547

(*) Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 753/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82, (CEE) n. 3652/89, (CEE) n. 3989/89, (CEE) n. 479/90 e (CEE) n. 952/90 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3109/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 1990****che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁶⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di

riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁸⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU/t;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1009/86⁽¹⁰⁾, per taluni prodotti trasformati, l'elemento mobile del prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per i prodotti di base ai fini della loro trasformazione;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽¹¹⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3899/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante, per il 1990, riduzioni dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹²⁾ prevede una riduzione del 50 % del prelievo applicabile all'importazione del prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 nella Comunità, limitatamente ad un importo fisso di 5 000 t all'anno;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁶⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

⁽⁹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

⁽¹¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽¹²⁾ GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 125.

considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90 originari di taluni paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3846/89 ⁽²⁾, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo è limitato al 6 % ad valorem;

che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽⁴⁾, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al glucosio e allo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è esteso al glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che di conseguenza il prelievo fissato per i prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è anche di applicazione per i prodotti dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)
0714 10 10 ⁽¹⁾	48,93	148,63	155,28
0714 10 91	45,91	152,26 ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾	152,26
0714 10 99	48,93	150,45	155,28
0714 90 11	45,91	152,26 ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾	152,26
0714 90 19	48,93	150,45 ⁽¹⁾	155,28
1102 20 10	57,90	254,39	260,43
1102 20 90	32,41	144,16	147,18
1102 30 00	3,33	202,93	205,95
1102 90 10	88,68	274,07	280,11
1102 90 30	73,63	248,92	254,96
1102 90 90	49,85	149,18	152,20
1103 12 00	73,63	248,92	254,96
1103 13 11	57,90	254,39	260,43
1103 13 19	57,90	254,39	260,43
1103 13 90	32,41	144,16	147,18
1103 14 00	3,33	202,93	205,95
1103 19 10	104,21	274,39	280,43
1103 19 30	88,68	274,07	280,11
1103 19 90	49,85	149,18	152,20
1103 21 00	58,82	297,00	303,04
1103 29 10	104,21	274,39	280,43
1103 29 20	88,68	274,07	280,11
1103 29 30	73,63	248,92	254,96
1103 29 40	57,90	254,39	260,43
1103 29 50	3,33	202,93	205,95
1103 29 90	49,85	149,18	152,20
1104 11 10	49,85	155,31	158,33
1104 11 90	97,86	304,52	310,56
1104 12 10	41,32	141,06	144,08
1104 12 90	81,14	276,58	282,62
1104 19 10	58,82	297,00	303,04
1104 19 30	104,21	274,39	280,43
1104 19 50	57,90	254,39	260,43
1104 19 91	6,56	344,59	350,63
1104 19 99	88,68	263,25	269,29
1104 21 10	76,48	243,62	246,64
1104 21 30	76,48	243,62	246,64
1104 21 50	120,82	380,65	386,69
1104 21 90	49,85	155,31	158,33
1104 22 10 10 ^(*)	41,32	141,06	144,08
1104 22 10 90 ^(*)	70,61	248,92	251,94
1104 22 30	70,61	248,92	251,94
1104 22 50	63,10	221,26	224,28
1104 22 90	41,32	141,06	144,08
1104 23 10	49,12	226,13	229,15
1104 23 30	49,12	226,13	229,15

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)
1104 23 90	32,41	144,16	147,18
1104 29 11	42,02	219,45	222,47
1104 29 15	75,56	202,75	205,77
1104 29 19	76,48	234,00	237,02
1104 29 31	49,93	264,00	267,02
1104 29 35	90,28	243,90	246,92
1104 29 39	76,48	234,00	237,02
1104 29 91	32,93	168,30	171,32
1104 29 95	58,65	155,49	158,51
1104 29 99	49,85	149,18	152,20
1104 30 10	28,03	123,75	129,79
1104 30 90	27,65	106,00	112,04
1106 20 10	48,93	148,63 (*)	155,28
1106 20 91	66,93	223,91	248,09
1106 20 99	66,93	223,91	248,09
1107 10 11	63,07	293,70	304,58
1107 10 19	49,88	219,45	230,33
1107 10 91	92,60	271,02	281,90 (*)
1107 10 99	71,94	202,51	213,39
1107 20 00	82,04	236,00	246,88 (*)
1108 11 00	85,05	363,00	383,55
1108 12 00	66,93	227,54	248,09
1108 13 00	66,93	227,54	248,09 (*)
1108 14 00	66,93	113,77	248,09
1108 19 10	31,27	290,99	321,82
1108 19 90	66,93	113,77 (*)	248,09
1109 00 00	298,62	660,00	841,34
1702 30 51	157,22	296,79	393,51
1702 30 59	112,87	227,54	294,03
1702 30 91	157,22	296,79	393,51
1702 30 99	112,87	227,54	294,03
1702 40 90	112,87	227,54	294,03
1702 90 50	112,87	227,54	294,03
1702 90 75	160,10	310,93	407,65
1702 90 79	110,57	216,23	282,72
2106 90 55	112,87	227,54	294,03
2302 10 10	20,57	64,20	70,20
2302 10 90	37,21	137,58	143,58
2302 20 10	20,57	64,20	70,20
2302 20 90	37,21	137,58	143,58
2302 30 10	20,57	64,20	70,20
2302 30 90	37,21	137,58	143,58
2302 40 10	20,57	64,20	70,20
2302 40 90	37,21	137,58	143,58
2303 10 11	238,96	282,66	464,00

-
- (¹) 6 % del valore ad valorem a determinati condizioni.
- (²) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.
- (³) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare:
- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
 - prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
 - farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
 - fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.
- (⁴) Codice Taric: avena spuntata.
- (⁵) Codice Taric: NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.
- (⁶) Nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3899/89, il prelievo all'importazione nella Comunità applicabile al prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 è ridotto del 50 % limitatamente ad un importo fisso di 5 000 t.
- (⁷) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 3110/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1990

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽⁵⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 272 dell'atto di adesione, durante la prima tappa, la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁷⁾, dal Portogallo il regime che essa applicava nei confronti del Portogallo prima dell'adesione; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽⁹⁾, questo stesso regime è applicabile anche in Spagna; che in base a tale regime occorre applicare un prelievo; che tale prelievo deve essere calcolato secondo le norme stabilite dal regolamento n. 156/67/CEE della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/76⁽¹¹⁾, tenendo conto della situazione dei prezzi del mercato in Portogallo; che, per quanto concerne le importazioni in Spagna, da tale prelievo deve essere detratto l'importo compensativo adesione applicabile tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽¹³⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽¹⁰⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67.

⁽¹¹⁾ GU n. L 5 del 10. 1. 1976, pag. 18.

⁽¹²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)
2309 10 11	10,88	22,61	33,49
2309 10 13	10,88	728,71	739,59
2309 10 31	10,88	70,67	81,55
2309 10 33	10,88	776,77	787,65
2309 10 51	10,88	141,33	152,21
2309 10 53	10,88	847,43	858,31
2309 90 31	10,88	22,61	33,49
2309 90 33	10,88	728,71	739,59
2309 90 41	10,88	70,67	81,55
2309 90 43	10,88	776,77	787,65
2309 90 51	10,88	141,33	152,21
2309 90 53	10,88	847,43	858,31

REGOLAMENTO (CEE) N. 3111/90 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 1990
che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari
della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2905/90 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n° 2990/90⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Polonia;

considerando che, per i pomodori originari della Polonia, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Polonia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2905/90 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 277 del 9. 10. 1990, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU n. L 285 del 17. 10. 1990, pag. 19.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3112/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 1990****che modifica il regolamento (CEE) n. 2768/90 recante misure provvisorie applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dopo l'unificazione della Germania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione o consultazione con il Parlamento europeo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2768/90 della Commissione⁽²⁾ autorizza l'ente di intervento tedesco a proseguire gli acquisti e le vendite a prezzo ridotto di latte scremato in polvere sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che, per le stesse motivazioni e alle stesse condizioni, è opportuno estendere tale autorizzazione anche allo smercio di latte scremato liquido e in polvere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2768/90 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 5. La Germania è autorizzata a mantenere, attin-
gendo a fondi nazionali, alle stesse condizioni ante-
riori all'unificazione, gli aiuti a favore dello smercio di
latte scremato, liquido e in polvere, prodotto nel terri-
torio dell'ex Repubblica democratica tedesca a partire
da latte di essa originario ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'unificazione della Germania fino all'entrata in vigore del regolamento del Consiglio relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Tuttavia, il presente regolamento si applica non oltre il 31 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3113/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 1990****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2547/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3063/90⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2547/90 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 102.

⁽⁴⁾ GU n. L 294 del 25. 10. 1990, pag. 32.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU / 100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	39,13 ⁽¹⁾
1701 11 90	39,13 ⁽¹⁾
1701 12 10	39,13 ⁽¹⁾
1701 12 90	39,13 ⁽¹⁾
1701 91 00	45,33
1701 99 10	45,33
1701 99 90	45,33 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3114/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 1990****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2808/90 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3035/90 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2808/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2808/90 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 288 del 20. 10. 1990, pag. 25.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 1990, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,4533	—
1702 20 90	0,4533	—
1702 30 10	—	53,38
1702 40 10	—	53,38
1702 60 10	—	53,38
1702 60 90	0,4533	—
1702 90 30	—	53,38
1702 90 60	0,4533	—
1702 90 71	0,4533	—
1702 90 90	0,4533	—
2106 90 30	—	53,38
2106 90 59	0,4533	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 3115/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 1990****che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2929/90 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2828/90 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3033/90 ⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2828/90 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio ⁽¹⁰⁾, fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio ⁽¹¹⁾, per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 279 dell'11. 10. 1990, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1988, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 76.

⁽⁸⁾ GU n. L 288 del 20. 10. 1990, pag. 19.

⁽⁹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽¹¹⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	27,000	26,758	27,036
— altri Stati membri	20,021	19,852	19,931	20,030	19,788	20,066
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	47,13	46,74	46,92	47,15	46,58	47,32
— Paesi Bassi (Fl)	53,11	52,66	52,87	53,13	52,49	53,33
— UEBL (FB/Flux)	972,15	963,94	967,78	972,58	960,83	975,46
— Francia (FF)	158,08	156,74	157,37	158,15	156,24	158,43
— Danimarca (Dkr)	179,79	178,27	178,98	179,87	177,69	180,19
— Irlanda (£ Irl)	17,594	17,445	17,515	17,602	17,389	17,634
— Regno Unito (£)	15,364	15,224	15,271	15,318	15,119	15,282
— Italia (Lit)	35 266	34 968	35 107	35 282	34 856	35 345
— Grecia (Dra)	4 270,53	4 197,25	4 167,82	4 172,97	4 108,74	4 076,71
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Pta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	5 617,67	5 566,54	5 585,45
— in un altro Stato membro (Esc)	5 632,37	5 597,11	5 612,80	5 617,67	5 566,54	5 585,45

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone «doppio zero»

(Importi per 100 kg)

	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,000	0,000	0,000	0,340	0,098	0,376
— Portogallo	1,030	1,030	1,030	29,500	29,258	29,536
— altri Stati membri	22,521	22,352	22,431	22,530	22,288	22,566
2. Aiuti finali:						
a) Semi raccolti e trasformati in:						
— R. f. di Germania (DM)	53,02	52,62	52,81	53,04	52,47	53,21
— Paesi Bassi (Fl)	59,74	59,29	59,50	59,76	59,12	59,96
— UEBL (FB/Flux)	1 093,54	1 085,33	1 089,17	1 093,97	1 082,22	1 096,85
— Francia (FF)	177,82	176,48	177,11	177,89	175,98	178,17
— Danimarca (Dkr)	202,24	200,72	201,43	202,32	200,14	202,64
— Irlanda (£ Irl)	19,791	19,642	19,712	19,799	19,586	19,830
— Regno Unito (£)	17,312	17,173	17,220	17,267	17,068	17,230
— Italia (Lit)	39 670	39 372	39 511	39 685	39 259	39 749
— Grecia (Dra)	4 827,79	4 754,51	4 725,08	4 730,23	4 666,01	4 633,98
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:						
— in Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	107,92	72,55	91,15
— in un altro Stato membro (Pta)	116,25	92,11	99,65	107,92	72,55	91,15
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:						
— in Portogallo (Esc)	214,94	214,94	214,94	6 139,36	6 088,23	6 107,14
— in un altro Stato membro (Esc)	6 154,06	6 118,80	6 134,49	6 139,36	6 088,23	6 107,14

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	8,600	8,600	8,600	28,130	28,527
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	37,163	37,559
— altri Stati membri	25,927	25,878	26,189	24,923	25,319
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (1):					
— R. f. di Germania (DM)	61,04	60,92	61,65	58,67	59,61
— Paesi Bassi (Fl)	68,77	68,64	69,47	66,11	67,16
— UEBL (FB/Flux)	1 258,92	1 256,54	1 271,64	1 210,17	1 229,40
— Francia (FF)	204,71	204,32	206,78	196,78	199,91
— Danimarca (Dkr)	232,82	232,38	235,17	223,81	227,36
— Irlanda (£ Irl)	22,784	22,741	23,014	21,902	22,250
— Regno Unito (£)	19,947	19,903	20,133	19,084	19,396
— Italia (Lit)	45 669	45 583	46 131	43 901	44 598
— Grecia (Dra)	5 570,92	5 523,25	5 545,98	5 216,03	5 306,60
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	1 314,91	1 314,91	1 314,91	4 354,72	4 415,12
— in un altro Stato membro (Pta)	4 586,09	4 579,99	4 623,04	4 428,49	4 488,67
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	7 736,43	7 819,21
— in Spagna (Esc)	8 142,50	8 132,05	8 197,58	7 909,30	7 993,93
— in un altro Stato membro (Esc)	7 964,54	7 954,31	8 018,41	7 736,43	7 819,21
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	4 558,81	4 552,70	4 595,76	—	—
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	7 964,54	7 954,31	8 018,41	—	—

(1) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0223450.

ALLEGATO IV

Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3
DM	2,061210	2,057900	2,054850	2,052610	2,052610	2,045740
Fl	2,323490	2,319570	2,316110	2,313220	2,313220	2,305460
FB/Flux	42,384100	42,336400	42,284800	42,234000	42,234000	42,102600
FF	6,895380	6,893250	6,891690	6,890080	6,890080	6,887210
Dkr	7,851530	7,851360	7,851840	7,850540	7,850540	7,854810
£Irl	0,767947	0,768668	0,768747	0,769388	0,769388	0,771113
£	0,697681	0,699963	0,701958	0,703690	0,703690	0,707176
Lit	1 543,65	1 544,76	1 545,83	1 546,65	1 546,65	1 550,70
Dra	207,52000	210,60600	213,64000	214,59100	214,59100	220,81400
Esc	181,57000	181,99000	182,53200	183,60300	183,60300	186,17000
Pta	129,20000	129,65400	130,11300	130,49000	130,49000	131,66800

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 1990

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 1° al 31 luglio 1990

(90/532/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica islamica di Mauritania hanno avviato negoziati, secondo quanto previsto all'articolo 13 dell'accordo, per determinare il regime applicabile dopo il 30 giugno 1990, data in cui scade il protocollo accluso all'accordo;

considerando che le due parti hanno deciso, il 28 giugno 1990, di prorogare il detto accordo per un periodo provvisorio compreso tra il 1° e il 31 luglio 1990, in attesa dei risultati dei negoziati predetti,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga provvisoria dell'accordo

tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 1° al 31 luglio 1990.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo d'impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1987, pag. 3.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere sulla proroga provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 1° al 31 luglio 1990

A. Lettera della Comunità

Signor _____,

ho l'onore di confermare che abbiamo convenuto il regime provvisorio seguente per garantire la continuazione dell'accordo di pesca tra la Repubblica islamica di Mauritania e la Comunità economica europea, in attesa che si concludano i negoziati per un nuovo accordo di pesca :

1. A decorrere dal 1° luglio 1990 e fino al 31 luglio 1990, è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni.

La compensazione finanziaria della Comunità e la sua partecipazione al finanziamento di un programma scientifico mauritano in virtù del regime provvisorio corrisponderanno, pro rata temporis, a quelle previste dagli articoli 2 e 4 del protocollo attualmente applicato.

Lo stesso principio « pro rata temporis » si applica al regime delle borse di cui all'articolo 5 del protocollo.

2. Durante il periodo provvisorio, le licenze saranno concesse entro i limiti fissati all'articolo 1 del protocollo attualmente applicato, previo versamento di canoni od anticipi che corrisponderanno, pro rata temporis, a quelli fissati nell'allegato, punti B 1 e 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e comunicarmi il Suo accordo sul contenuto della medesima.

Voglia accettare, Signor _____, l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee.*

B. Lettera della Repubblica islamica di Mauritania

Signor _____,

mi prego comunicare di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

« Ho l'onore di confermare che abbiamo convenuto il regime provvisorio seguente per garantire la continuazione dell'accordo di pesca tra la Repubblica islamica di Mauritania e la Comunità economica europea, in attesa che si concludano i negoziati per un nuovo accordo di pesca :

1. A decorrere dal 1° luglio 1990, e fino al 31 luglio 1990, è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni.

La compensazione finanziaria della Comunità e la sua partecipazione al finanziamento di un programma scientifico mauritano in virtù del regime provvisorio corrisponderanno, pro rata temporis, a quelle previste dagli articoli 2 e 4 del protocollo attualmente applicato.

Lo stesso principio « pro rata temporis » si applica al regime delle borse di cui all'articolo 5 del protocollo.

2. Durante il periodo provvisorio, le licenze saranno concesse entro i limiti fissati all'articolo 1 del protocollo attualmente applicato, previo versamento di canoni od anticipi che corrisponderanno, pro rata temporis, a quelli fissati nell'allegato, punti B 1 e 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e comunicarmi il Suo accordo sul contenuto della medesima. »

Mi pregio comunicarLe che il contenuto della Sua lettera è applicabile per la Repubblica islamica di Mauritania e che la Sua nonché la presente lettera costituiscono un accordo, secondo la Sua proposta.

Voglia accettare, Signor _____, l'espressione della mia profonda stima.

*Per la
Repubblica islamica di Mauritania*

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 15 ottobre 1990****che modifica l'allegato della direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive****(90/533/CEE)****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/365/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 79/117/CEE dispone la modifica periodica del contenuto dell'allegato per tener conto dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche;

considerando che è stato accertato che l'uso di dinoseb, nonché dei suoi acetati e dei suoi sali, in prodotti fitosanitari può avere effetti nocivi sulla salute umana e animale e può rivelarsi eccessivamente dannoso per l'ambiente;

considerando che è stato altresì accertato che l'uso del binapacryl e del captafol in prodotti fitosanitari può avere effetti nocivi sulla salute umana e animale;

considerando che è stato inoltre accertato che gli usi del dicofol, dell'idrazide maleica e del quintozene non rispondenti a taluni requisiti di purezza possono avere effetti nocivi sulla salute umana e animale e possono rivelarsi eccessivamente dannosi per l'ambiente;

considerando che all'attuale stato dell'armonizzazione a norma della direttiva 79/117/CEE gli Stati membri possono vietare l'immissione in commercio, nonché l'impiego, di sostanze non elencate nell'allegato a detta direttiva o di sostanze attive con un grado di purezza più elevato del livello previsto in tale allegato, a condizione che siano strettamente osservate le disposizioni del trattato nonché i principi generali del diritto, in particolare quello della non discriminazione e quello della proporzionalità;

considerando che occorre quindi completare l'allegato della direttiva 79/117/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:*Articolo 1*

Alla voce « C. Altri composti » dell'allegato della direttiva 79/117/CEE è aggiunto il testo seguente:

- « 5. dinoseb, suoi acetati e suoi sali
6. binapacryl
7. captafol
8. dicofol con un tenore di p,p'-dicofol inferiore al 78 % o di DDT e di composti apparentati al DDT superiore a 1 g/kg
9. a) idrazine maleica e suoi sali, esclusi i sali di colina, di potassio e di sodio,
b) sali di colina, di potassio e di sodio dell'idrazide maleica con un tenore di idrazina libera, espressa in base all'acido equivalente, superiore a 1 mg/kg
10. quintozene con un tenore di HCB superiore a 1 g/kg o con un tenore di pentaclorobenzene superiore a 10 g/kg ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1991 per quanto concerne il composto di cui al punto 8 dell'allegato, lettera C. della direttiva 79/117/CEE, come modificata dalla presente direttiva, ed entro il 31 dicembre 1990 per quanto concerne gli altri composti. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36.

⁽²⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 58.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 1990

che modifica la decisione 86/138/CEE concernente un progetto dimostrativo in previsione dell'istituzione di un sistema comunitario di informazione sugli incidenti connessi con prodotti di consumo e che definisce la dotazione finanziaria per l'ultimo biennio operativo di detto sistema

(90/534/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che con la decisione 86/138/CEE⁽⁴⁾ è stato istituito un progetto dimostrativo per un periodo limitato di cinque anni in previsione dell'eventuale introduzione di un sistema comunitario per la raccolta d'informazioni sui vari aspetti connessi alla sicurezza dei prodotti di consumo implicati in incidenti e, in particolare, sul ruolo svolto dal prodotto, dalla vittima e dal loro ambiente nel corso dell'incidente; che tali informazioni rivestono grande importanza per la protezione del consumatore;

considerando che l'articolo 3 di detta decisione prevede una dotazione per l'esecuzione del progetto nei primi tre anni; che il Consiglio dovrebbe ancora decidere in merito alla dotazione finanziaria necessaria per l'ultimo biennio, basandosi su una relazione della Commissione relativa all'esperienza acquisita nei primi due anni di attuazione del progetto;

considerando che la Commissione ha presentato tale relazione al Consiglio in data 23 gennaio 1989;

considerando che, ai fini della reimpostazione del progetto, che è necessaria per il conseguimento degli obiettivi previsti, e ai fini di un miglior funzionamento dello stesso negli ultimi anni di attuazione, occorre da un lato considerare l'esercizio 1989 come anno di transizione, senza valore effettivo per il computo del periodo di cinque anni previsto per la durata del progetto e, dall'altro, modificare talune disposizioni della decisione 86/138/CEE;

considerando che il progetto va riveduto in modo tale da affidare agli Stati membri il compito di gestire la raccolta dei dati, il loro sfruttamento e sintesi, nonché la sua valutazione a livello nazionale;

considerando che la Commissione dovrebbe limitarsi a definire a priori la metodologia per la raccolta dei dati e le basi per una valutazione armonizzata ed effettuare a poste-

riori lo sfruttamento, la sintesi e la diffusione dei risultati a livello comunitario;

considerando tuttavia che per la raccolta e i lavori effettuati gli Stati membri devono continuare a beneficiare di un finanziamento comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 86/138/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, i termini «cinque anni» sono sostituiti dai termini «sei anni».

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2 »

Gli Stati membri raccolgono le informazioni di cui all'allegato I secondo le modalità ivi previste nei dettagli. »

3) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 3 »

L'importo massimo stimato necessario per la partecipazione della Comunità all'esecuzione del progetto negli anni 1990 e 1991 ammonta a 4,9 milioni di ecu.

La ripartizione indicativa di questo importo figura nell'allegato II. »

4) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 4 »

1. La Commissione provvede alla coerenza e al coordinamento del progetto e alla sua attuazione da parte degli Stati membri. Il coordinamento è assicurato in collegamento con il comitato di cui all'articolo 7.

2. Gli Stati membri sfruttano direttamente i dati nazionali raccolti e presentano alla Commissione relazioni annuali contenenti una sintesi e una valutazione a livello nazionale dei risultati ottenuti.

La Commissione definisce la metodologia per la raccolta dei dati da parte degli Stati membri e stabilisce i principi per uniformare le relazioni nazionali di sfruttamento dei dati, assicurandone opportunamente lo sfruttamento, la sintesi e la diffusione a livello comunitario.

⁽¹⁾ GU n. C 300 del 29. 11. 1989, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. C 231 del 17. 9. 1990.

⁽³⁾ GU n. C 62 del 12. 3. 1990, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1986, pag. 23.

3. La Commissione intraprende gli studi che ritiene necessari per l'esercizio dei suoi compiti.
4. Nell'esercizio dei suoi compiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione consulta il Comitato previsto all'articolo 7. »
- 5) All'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente :
« Il Comitato si riunisce almeno tre volte all'anno. »
- 6) All'allegato I, il punto 1, seconda frase è soppresso.
- 7) Nell'allegato I, al punto 2 è aggiunto il seguente comma :
« La Commissione può raccogliere tutte le informazioni complementari che ritiene necessarie nel corso dell'esecuzione del progetto dimostrativo. »
- 8) Nell'allegato I, il testo del punto 4 è sostituito dal testo seguente :
- « 4. Non appena la presente decisione è stata adottata, le modalità di partecipazione di ciascuno Stato membro sono definite secondo la procedura prevista all'articolo 7. La ripartizione degli ospedali tra Stati membri è la seguente :

<i>Stato membro</i>	<i>Numero di ospedali</i>
Belgio	4
Danimarca	5
Germania	— (*)
Grecia	4
Spagna	8
Francia	8
Irlanda	2
Italia	7
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	7
Portogallo	6
Regno Unito	11
Totale	63

(*) La Germania partecipa con indagini presso i nuclei familiari. »

- 9) L'allegato II è sostituito dal seguente testo :

« **ALLEGATO II**

RIPARTIZIONE INDICATIVA DEI FONDI

L'importo di 4,9 milioni di ecu di cui all'articolo 3 della decisione sarà utilizzato secondo la seguente ripartizione indicativa :

- a) lavori effettuati dalla Commissione (metodologia per la raccolta dei dati, relazioni di sintesi, diffusione e sfruttamento a livello comunitario dei risultati nazionali, studi complementari necessari): 0,9 milioni di ecu ;
- b) finanziamento assegnato agli Stati membri per la raccolta e lo sfruttamento dei dati : 4 milioni di ecu.

Il sostegno finanziario comunitario per gli ospedali che partecipano alla raccolta è assegnato secondo un tasso uniforme, pari all'80 % dei costi reali sino ad un massimale di sostegno di 28 000 ecu per ospedale e per anno.

Inoltre, per ogni ospedale che ha recentemente aderito al progetto, sarà previsto un sostegno finanziario complementare pari a 5 000 ecu durante il primo anno di partecipazione di questo ospedale al progetto, allo scopo di contribuire alle spese d'impianto e di avvio.

Infine potrebbe essere previsto un sostegno finanziario comunitario annuale di 15 000 ecu per Stato membro, al fine di contribuire ai costi procurati agli Stati membri dal trattamento dei dati a livello nazionale. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BATTAGLIA

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 224 del 18 agosto 1990)

Alla pagina 18, nell'allegato, per la Spagna, nella terza colonna:

anziché: « Sabrino »,

leggi: « Sobrino ».

Rettifica della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 224 del 18 agosto 1990)

Pagina 45, articolo 5, paragrafo 4, in fine:

anziché: « paragrafo 1, lettera b). »,

leggi: « paragrafo 2, lettera b). »
